

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10/04/1951 n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art.3 della legge 5/5/1952 n.405;

Vista la legge 27/12/1956 n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

R E N D E N O T O

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art.9 e 10 della Legge 10/04/1951 n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 sono invitati a iscriversi, non più tarde del mese di Luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana
- b) Buona condotta morale
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- d) Licenza scuola media di primo grado per la Corte di Assise
- e) Licenza scuola media 2° grado per la Corte di Assise di Appello

2. NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:

- a) I magistrati e in genere tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio
- c) I ministri qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, - 1 APR. 2015



IL SINDACO
(SERGIO COPELLI)
Sergio Copelli